

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo VII - Difensore

Art. 99 Estensione al difensore dei diritti dell'imputato

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo.
2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.